

(Art. 8)***(Trattamento dei dati personali)***

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo e agli accordi attuativi di cui all'art. 4 in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" .

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle Parti.
Genova, -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/12/2016 N. 1208

Attività di trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica. Aggiornamento e modifica delle Linee guida regionali alla luce dei Criteri Tecnici approvati da Ispra ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 36/2003.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs.152/2006, "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 36/2003, "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", con il quale lo Stato italiano ha recepito la Direttiva comunitaria 1999/31 in materia di discariche di rifiuti, con particolare riferimento all'art. 7, come modificato dall'art. 48 della L. 28 dicembre 2015, n. 221;
- la Circolare del Ministro dell'Ambiente U. prot. GAB 2009-0014963 del 30.6.2009;
- il D.M. 27.9.2010, "Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica", di attuazione della Direttiva comunitaria 1999/31/CE" e ss.mm.ii.;
- la L.R. 18/1999 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia", ed in particolare l'art.23 che assegna alla competenza della Regione l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni attribuite agli Enti locali e per l'attività di controllo;
- la L.R. n.20 del 4.8.2006, "Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale" e ss. mm. ed ii.
- la D.G.R. n. 1361 del 16.11.2007 ad oggetto "Linee guida per le attività di trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica. D.Lgs. 36/2003";
- la Circolare del Ministro dell'Ambiente prot. n. 0042442/GAB del 6.8.2013 ad oggetto "Termine di efficacia della circolare del Ministro dell'Ambiente U. prot. GAB 2009-0014963 del 30.6.2009";
- la D.G.R. n. 1293 del 21.10.2014 ad oggetto "Integrazioni Linee guida Attività di trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica. D.Lgs. 36/2003";
- la D.G.R. n. 1615 del 22.12.2014 ad oggetto "Attività di trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica. Integrazione. Specificazioni delle Linee guida approvate con D.g.r. 1293/2014";
- il Piano regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche, approvato con D.C.R. n.14 del 25.3.2015;
- la Legge Regionale n.23 del 3 luglio 2007 n.23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) e ss. mm. ed ii. con particolare riferimento alle modifiche introdotte dalla L.R. 16 del 29 Luglio 2016;

CONSIDERATO che:

- con D.G.R. n. 1293 del 20.10.2014, è stato approvato un aggiornamento delle linee guida per le attività di trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica ai sensi del D.Lgs. 36/2003, originariamente approvate con DGR n.1361/2007, conseguente ai chiarimenti circa le attività in oggetto forniti da parte della Circolare Ministero Ambiente prot. n. 0042442/GAB del 6.8.2013 "Termine di efficacia della circolare del Ministro dell'Ambiente U.prot. GAB 2009-0014963 del 30.6.2009", nell'ottica del mantenimento dell'autosufficienza regionale del fabbisogno di gestione dei rifiuti urbani, per il periodo transitorio connesso alla realizzazione degli impianti di trattamento oggetto di pianificazione;
- con successiva D.G.R. n. 1615 del 22.12.2014 sono state approvate, anche sulla base di specifiche richieste degli Enti locali, ulteriori specificazioni delle linee guida di cui alla D.G.R. 1293/2014, volte a disciplinare le modalità di trattamento sui rifiuti ed i relativi risultati nel periodo transitorio connesso agli attesi sviluppi delle raccolte differenziate, in particolare della frazione organica, ed all'adeguamento degli impianti di smaltimento in esercizio;
- la citata D.G.R. n.1615/2014 demandava al documento di pianificazione settoriale l'individuazione dei risultati delle attività di trattamento, con particolare riferimento alla presenza residua di rifiuto biodegradabile nel sovrallo derivante dal processo di separazione secco/umido praticato sul rifiuto indifferenziato, da conseguire a scadenze temporali prefissate;
- il Programma di emergenza, allegato al Piano regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche approvato con DCR n.14 del 25.3.2015 e riportante l'insieme delle misure e disposizioni previste per assicurare il fabbisogno gestionale dei rifiuti urbani durante la fase di adeguamento degli impianti di discarica, ha declinato in tre fasi di incremento successivo le tempistiche previste per il raggiungimento del 15% di frazione biodegradabile nel sovrallo:
 - a) raggiungimento dell'obiettivo della conformità all'indice di presenza di rifiuto biodegradabile (RUB) conferito in discarica calcolato pari a 115 kg ab/anno entro il 2015;
 - b) raggiungimento obiettivo 30% biodegradabile accertato entro Giugno 2016;
 - c) raggiungimento obiettivo 15 % biodegradabile accertato entro Dicembre 2016;
 - la medesima D.G.R. n.1615/2014 stabiliva che, con riferimento al periodo transitorio, esteso fino a tutto il 2016, ai fini della dimostrazione circa la presenza di rifiuto biodegradabile nel sovrallo, potesse essere adottata, in funzione integrativa, ovvero come metodo ulteriore rispetto a quello delle analisi merceologiche sul sovrallo, la verifica dell'indice IRD inferiore a 1000 mgO₂/kg SV, metodo peraltro già richiamato nella precedente D.G.R. 1293/2014 per la verifica della stabilizzazione del sottovaglio, le cui modalità applicative dovevano essere definite nei singoli provvedimenti autorizzativi con riferimento alle specifiche realtà impiantistiche.

CONSIDERATO inoltre che:

- l'articolazione della disciplina in oggetto rispondeva alla necessità di adeguamento del sistema gestionale ligure alle intervenute direttive nazionali circa gli obblighi del trattamento, che non specificavano puntuali parametri di risultato delle operazioni di trattamento;
- al momento della sua approvazione, non risultavano disponibili dati esperienziali, basati sulla realtà ligure, circa la possibile composizione del rifiuto derivante da un'operazione di separazione fra la componente secca e quella umida, non essendo all'epoca in funzione alcun impianto di questo tipo;
- l'individuazione dei parametri tecnici era quindi stata effettuata a partire da dati derivanti da regolamentazioni in essere presso altre Regioni e dati a disposizione di ISPRA, riassunti nelle note di ARPAL del 10/10/2014 e prot. n. 28840 del 20.11.2014;
- l'indicazione degli obiettivi di presenza di componente biodegradabile nel sovrallo destinato a discarica contenuta nel documento di pianificazione regionale approvato con DCR n.14/2015, ha valenza di carattere generale, e rappresenta una misura volta a monitorare, complessivamente, la progressiva diminuzione del conferimento di tale componente nell'insieme delle discariche liguri.

PRESO ATTO che nel periodo intercorso, sulla base di provvedimenti autorizzativi rilasciati dalle Province di Savona e Genova per le discariche di Boscaccio, Ramognina e Rio Marsiglia, che hanno stabilito fasi transitorie di esercizio anche in funzione delle verifiche circa i parametri in oggetto, si è

consolidata una più approfondita base conoscitiva sulla effettiva composizione merceologica del rifiuto indifferenziato, al netto delle raccolte selettive, allo stato attuale, ed in prospettiva, tenuto conto degli attesi sviluppi di queste ultime.

VISTA la nota di ARPAL prot. n. 19434 del 18.7.2016 con la quale:

- si sottolinea la necessità di una revisione dei contenuti della D.G.R. 1293/2014, *“in particolare per la parte relativa al contenuto massimo di frazione biodegradabile nella frazione secca, sovrvallo, che è stato posto pari al 15%”*;
- si specifica che *“dall’esperienza maturata in questi ultimi mesi mediante le ispezioni presso gli impianti, confronti con altre Agenzie ed i Consorzi di filiera e la valutazione delle analisi merceologiche effettuate da alcuni impianti liguri sul sovrvallo, si evince che il valore del 15% non sia tecnicamente raggiungibile, visto che nella definizione della frazione biodegradabile rientra anche la carta, e che quota parte di tale frazione non può essere recuperabile, e quindi è corretto che si trovi nel sovrvallo. Tra l’altro dall’esame di documenti predisposti da altre Regioni e Agenzie risulta che la componente a maggiore reattività biologica, a maggiore potere metanigeno, e che risulterebbe sensibile ad un ulteriore successivo trattamento è costituita dalla frazione di rifiuto costituita da scarti di cucine e mense e verde”*;
- si conclude che *“stante quanto sopra evidenziato dalle conoscenze attuali, il sovrvallo derivante dai sistemi di trattamento per potere essere abbancato in discarica, oltre al rispetto dei criteri di ammissibilità di cui al DM 27.9.2010, dovrebbe avere una percentuale di frazione organica putrescibile (scarti di cucine e mense e verde) inferiore al 15%, così da garantire che non ci siano rischi per la salute e per l’ambiente”*, proponendo, altresì, di indicare nell’atto autorizzativo delle attività in oggetto la specifica disciplina delle azioni da intraprendere in caso di accertati superi rispetto al citato parametro;
- si propone, inoltre, di modificare la D.G.R. 1293/2015, eliminando l’obbligo per i gestori degli impianti di discarica, di eseguire a cadenza settimanale, la misura del pH in quanto *“la verifica di tale parametro a seguito dell’esperienza maturata in questi mesi risulta del tutto inutile, visto che non esistono range di concentrazione con cui confrontare i dati”*.

VISTO il documento di ISPRA dal titolo: **“CRITERI TECNICI PER STABILIRE QUANDO IL TRATTAMENTO NON È NECESSARIO AI FINI DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA** ai sensi dell’art. 48 della L. 28 dicembre 2015 n. 221”, pubblicato in data 7 dicembre 2016, nel quale:

- vengono esplicitate, con riferimento alle diverse tipologie di rifiuti, le condizioni, i risultati ed i relativi strumenti analitici di verifica, circa l’obbligo di pretrattamento per il conferimento in discarica di cui all’articolo 7 c.1 lettera b) del D.Lgs.36/2003;
- in particolare, per i rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contrassegnati dai codici CER 19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti), 19 12 11 (altri rifiuti compresi materiali misti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose) e 19 12 12 (altri rifiuti compresi materiali misti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11) si prevede che, al fine di verificare l’efficacia e l’efficienza del trattamento stesso, *“è valutato il contenuto di materiale organico putrescibile attraverso analisi merceologica, che deve essere minimo e comunque inferiore al 15%”*.

PRESO ATTO che, in merito ai sopra riferiti obiettivi del documento di pianificazione regionale approvato con D.C.R. n.14/2015, aventi valenza transitoria fino al 2016, i dati elaborati dall’Osservatorio regionale sui rifiuti evidenziano il sostanziale raggiungimento dei parametri indicati, per effetto delle misure emergenziali approvate con le D.G.R. n.1292 del 21.10.2014, n.1430 del 14.11.2014, n.1619 del 22.12.2014, n. 647 del 30.04.2015, n. 816 del 28.07.2015, n.1397 del 23.12.2015 e n. 511 del 03.06.2016, che, ai sensi del D.Lgs.152/2006, hanno disciplinato il conferimento ad impianti extra regionali dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti dalla maggior parte dei Comuni appartenenti alla Città Metropolitana di Genova.

RITENUTO, in considerazione di quanto sopra richiamato e della conseguente necessità di una rivalutazione della materia, fermi restando gli obiettivi generali della pianificazione, con riferimento al profilo gestionale degli impianti di smaltimento, di procedere ad una revisione ed aggiornamento delle linee guida regionali circa le attività di trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica

(Allegato A alla presente deliberazione), alla luce delle Linee Guida emanate da ISPRA, abrogando le D.G.R. 1361/2007, D.G.R. 1263/2014 e D.G.R. 1615/2014 e attestando i risultati di diminuzione del conferimento in discariche liguri della componente biodegradabile del rifiuto a fronte degli obiettivi fissati dal Piano regionale approvato con DCR n.1472015 (Allegato B alla presente deliberazione).

Sentite la Città Metropolitana di Genova, le Province di Imperia, Savona e La Spezia e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure – ARPAL.

CONSIDERATO ancora che, alla luce della Circolare Ministeriale dell'Agosto 2013, sussiste l'obbligo di trattamento tramite stabilizzazione della frazione organica separata dal rifiuto residuo indifferenziato, per cui non hanno più ragione di essere le agevolazioni incentivanti in tal senso previste dalla D.G.R. n.1361/2007 legate all'attività di esercizio della discarica.

VISTA la Legge regionale n.16 del 29 luglio 2016.

RITENUTO pertanto di:

- non consentire ulteriormente, a far data dal 1.1.2017, l'esclusione dal pagamento dell'ecotassa di cui alla L.R. 23/2007, per i rifiuti avviati a recupero quale materiale di copertura giornaliera, nei limiti e con le modalità indicati dall'atto autorizzativo, fino al massimo del 20% rispetto al peso dei rifiuti conferito in discarica su base mensile;
- confermare, invece, l'esenzione dal tributo per il rifiuto biostabilizzato che venga utilizzato nelle attività successive all'esercizio della discarica, esclusivamente quale materiale di copertura finale (capping), nel rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento autorizzativo e del Piano contenente la procedura di chiusura approvato ai sensi del D. Lgs. 36/2003.

SU PROPOSTA dell'Assessore Lavori pubblici, Infrastrutture e Viabilità, Ambiente, Tutela del Territorio e Sviluppo Sostenibile, Ecosistema Costiero, Ciclo delle Acque e dei Rifiuti, Protezione Civile, Difesa del Suolo

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante "Linee guida delle attività di trattamento sul rifiuto indifferenziato propedeutiche allo smaltimento in discarica";
2. di approvare l'Allegato B, recante "Attestazione dei risultati di diminuzione del conferimento in discariche liguri della componente biodegradabile del rifiuto a fronte degli obiettivi fissati dal Piano regionale approvato con DCR n.14/2015;
3. di prevedere che la frazione organica biostabilizzata derivante da operazioni di trattamento propedeutiche al conferimento (sottovaglio), qualora effettivamente abbancata in discarica, resti sottoposta al versamento del tributo per il conferimento in discarica di cui alla l.r. 23/2007 e ss.mm. ed ii.;
4. di confermare l'esenzione dal tributo per il rifiuto biostabilizzato che venga utilizzato nelle attività successive all'esercizio della discarica, quale materiale di copertura finale (capping), nel rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento autorizzativo e del Piano contenente la procedura di chiusura approvato ai sensi del D. lgs.36/2003.
5. di abrogare le precedenti D.G.R. n.1361/2007, D.G.R. n.1293/2014 e D.G.R. n.1615/2014;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.L. della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

ALLEGATO A

Linee guida per le attività di trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica, in base alle disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” ed alla luce dei Criteri Tecnici approvati da ISPRA ai sensi dell’art. 7 dello stesso, e modalità di applicazione del tributo di cui alla L.R. 23/07 e ss.mm. ed ii.

▪ Premessa

A decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo n.36 del 2003, attuativo della Direttiva Comunitaria “Discariche” 1999/31/CE, l’applicazione del principio generale per cui i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento ha suscitato un ampio ed acceso dibattito interpretativo, trasposto successivamente in una serie di disposizioni volte a disciplinarne l’attuazione.

Si deve precisare come risulta assolutamente chiaro l’obiettivo generale perseguito dall’obbligo di trattamento, contenuto nell’ articolo 1 della direttiva discariche 1999/31/ CE e trasposto nell’articolo 1 del D.Lgs.36/2003, ovvero quello di *“introdurre misure volte a prevenire e ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente, in particolare l’inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell’atmosfera, e sull’ambiente globale, compreso l’effetto serra, nonché i rischi per la salute umana durante l’intero ciclo vita della discarica”*.

Analogamente non è equivoca la definizione di trattamento riportata nell’articolo 2 dello stesso decreto, che individua *“i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza”*.

Viceversa, fino al 2016, sono risultate non disponibili puntuali indicazioni circa le tipologie ed i risultati delle attività di trattamento, in termini di caratteristiche fisico/chimiche del rifiuto e, per conseguenza, la determinazione delle casistiche per le quali, accertato il sussistere delle medesime caratteristiche, il trattamento può ritenersi non necessario, in applicazione del disposto dell’art. 7 c.1 lettera b) del D. Lgs.36/2003.

La materia è stata nel tempo oggetto dei seguenti documenti:

- Circolare del Ministro dell’Ambiente U.prot. GAB 2009 -0014963 del 30.6.2009;
- Circolare del Ministro dell’Ambiente prot. n. 0042442 /GAB del 6.8.2013 ad oggetto “Termine di efficacia della circolare del Ministro dell’Ambiente U prot. GAB 2009 -0014963 del 30.6.2009”;

La Circolare del Ministero dell’Ambiente intervenuta nel mese di Agosto 2013, stabilendo il termine dell’efficacia della precedente Circolare U.prot. GAB 2009-0014963 del 30.6.2009, ha precisato, in particolare, a seguito dei chiarimenti forniti dalla Commissione Europea, nell’ambito della procedura di infrazione n.2011/4021 circa i contenuti minimi essenziali che le attività di trattamento devono osservare, che la trito vagliatura, pur rappresentando un miglioramento della gestione dei rifiuti indifferenziati, non soddisfa da sola l’obbligo di trattamento previsto dall’art.6 lett. a) della Direttiva 1999/31/CE, e ripreso dall’art.7 del D.Lgs.36/2003, e che tale obbligo deve necessariamente includere un’adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione della frazione organica.

La Circolare ha inoltre chiarito, per quanto concerne la natura equipollente della “raccolta differenziata spinta” al trattamento, che le disposizioni della direttiva discariche 1999/31/Ce e del D. Lgs. 36/2003 (artt. 5 e 7) come interpretate dalla Commissione europea evidenziano che la sola raccolta differenziata spinta, come definita dalla Circolare del 2009, non è di per se idonea a escludere la necessità di sottoporre a preventivo trattamento i rifiuti indifferenziati residuali se, oltre alla prova di aver conseguito gli obiettivi progressivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica (art. 5), non viene data anche la dimostrazione (art. 7) che il trattamento non contribuisce a prevenire o a ridurre il più possibile

le ripercussioni negative sull'ambiente e i rischi per la salute umana e non è indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

Da ultimo la [legge 28 dicembre 2015, n. 221](#), recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", ha introdotto con l'art.48 una disposizione che modifica l'articolo 7 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, affidando all'Istituto Superiore per la prevenzione e ricerca ambientale (ISPRA) il compito di individuare i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario.

Il Documento ISPRA "CRITERI TECNICI PER STABILIRE QUANDO IL TRATTAMENTO NON È NECESSARIO AI FINI DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA ai sensi dell'art. 48 della L. 28 dicembre 2015 n. 221", pubblicato sul sito internet dell'Istituto in data 7 dicembre 2016, completa nel senso indicato la disciplina del trattamento propedeutico al conferimento in discarica, fornendo specifici criteri tecnici di supporto all'implementazione dell'articolo 7 comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ai fini della valutazione dell'efficacia del pretrattamento o, eventualmente, della non necessità dello stesso.

Occorre inoltre richiamare per gli effetti diretti ed indiretti determinati nella materia in esame il contenuto del D.M. 27.9.2010, "Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica", approvato in attuazione della Direttiva comunitaria 1999/31/CE, che ha abrogato il previgente D.M. 3.8.2005

Da sottolineare, infine, a completamento del quadro giuridico sul tema in oggetto, i contenuti di due importanti pronunce giurisprudenziali che hanno fatto luce sull'aspetto relativo alla qualificazione giuridica dei rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento.

In particolare la **Sentenza del Consiglio di Stato 5242/2014**, precisato che *"la mancata stabilizzazione della frazione umida trito-vagliata rende inefficace il trattamento e non consente di soddisfare le esigenze di tutela ambientale richieste dal dettato comunitario e nazionale, generando un flusso di rifiuti con caratteristiche chimico - fisiche e biologiche che, per carico organico ed emissioni odorigene, risulta egualmente, se non più problematico, dal punto di vista gestionale e di trasporto, rispetto al rifiuto urbano indifferenziato"*, ha specificato come *"al rifiuto derivante da un'operazione di trattamento possa essere legittimamente attribuito un codice CER nuovo rispetto a quello che il rifiuto aveva in origine solo se i due rifiuti sono diversi e cioè se l'operazione di recupero o smaltimento ha prodotto un nuovo rifiuto"*. Pertanto, preso atto che non è dato ritrovare nella disciplina comunitaria e nazionale quali operazioni di trattamento producano un nuovo rifiuto, occorre riferirsi alla modifica che la natura o la composizione del rifiuto subiscono in conseguenza della operazione di trattamento.

La **Corte Costituzionale con Sentenza n.101/2016** giudicando in merito alla legge regionale n.35/2014 della Regione Lombardia che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 del D.L. n.133/2014 riconduceva alla nozione di rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale anche i rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, ha ritenuto tale inclusione illegittima per contrasto con il D.Lgs.152/2006 che all'art.184, c.3, lett. g, stabilisce che i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento rifiuti debbano essere compresi nella categoria dei rifiuti speciali.

Alla luce di quanto sopra riportato, il presente documento, a titolo di revisione ed aggiornamento dei contenuti delle precedenti D.G.R. n.1361/2007, D.G.R. n.1293/2014 e D.G.R. n.1615/2014, definisce le linee guida, attuative dei principi del D.Lgs. n.36/03, al fine di uniformare sotto il profilo tecnico ed amministrativo le attività propedeutiche al conferimento dei rifiuti presso gli impianti di discarica presenti sul territorio ligure.

Trattamento ai fini della ammissibilità dei rifiuti in discarica

Occorre preliminarmente richiamare le previsioni del D.M. 27/9/2010, "Criteri di ammissibilità dei rifiuti

in discarica” (e ss. mm. ed ii. di cui al D.M. 24/6/2015), in merito al tema della ammissibilità dei rifiuti in discarica.

Per trattamento s'intendono:

i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza.

Il trattamento non è necessario per:

- a) i rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;
- b) i rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n.36/2003, non riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

Obiettivi del trattamento

Come sopra specificato, il D.Lgs n.36/2003 ed il successivo D.M. 27/9/2010, “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica” e ss.mm.ii. non indicano i sistemi di trattamento da adottarsi in relazione alle singole tipologie dei rifiuti, ma, alla luce del complesso di indicazioni derivanti dalle Circolari Ministeriali e del Documento ISPRA del 2016, richiamato in questa sede per le sezioni attinenti alla gestione dei rifiuti urbani, è possibile individuare linee di indirizzo rivolte a conseguire una razionalizzazione del sistema gestionale dei rifiuti nel rispetto degli obiettivi di tutela ambientale.

Occorre premettere che le finalità alla base del principio del trattamento dei rifiuti destinati a smaltimento in discarica trovano la prima fondamentale risposta nelle azioni di carattere preventivo volte all'intercettazione ed avvio a recupero delle frazioni di rifiuto che determinano gli impatti ambientali più significativi.

In tal senso si richiamano le indicazioni contenute nel **Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica**, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 856 del 2/8/2004, gli obiettivi posti al centro del **Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche approvato con DCR n.14/2015** che prevede di massimizzare l'intercettazione alla fonte della frazione organica del rifiuto urbano al fine di avviarla a recupero per ottenere un compost di qualità, nonché le previsioni attuative dei **Piani d'area provinciale e metropolitana** in fase di approvazione.

Il Piano regionale, in particolare, oltre a prevedere il fabbisogno di trattamento del rifiuto indifferenziato prodotto, definisce la necessità di impianti dedicati al trattamento della frazione organica raccolta in modo differenziato e fissa obiettivi di intercettazione di tale frazione pari al 32% del totale della raccolta differenziata al 2020. Tenuto conto della impostazione strategica del documento, orientata a massimizzare la destinazione a recupero di tale frazione, risulta tuttavia necessario, relativamente alla quota di rifiuto destinato a smaltimento residuale, definire i parametri per garantire il rispetto dei principi comunitari contenuti nella Direttiva “Discariche”. Ciò assume valenza ancora più rilevante in una fase come quella transitoria che prelude alla realizzazione degli impianti pianificati per il trattamento della frazione organica differenziata, nella quale è previsto un utilizzo ancora significativo degli impianti di discarica preceduti da sistemi di trattamento dedicati.

Rifiuti urbani differenziati

A queste considerazioni riferite alla frazione organica si raccorda, in termini più generali, il documento ISPRA, laddove, attraverso una lettura sistematica delle disposizioni del D.Lgs.152/2006 relative alla gerarchia di trattamento (art.179), alla raccolta differenziata (art.181 c.4) ed allo smaltimento (art.182), individua l'intento del legislatore di evitare lo smaltimento in discarica, privilegiando forme di gestione rivolte al riciclaggio ed al recupero, per i rifiuti urbani identificati dal CER capitolo 20 presenti nella seguente tabella, restando ammissibili al conferimento in discarica unicamente gli scarti derivanti dal loro trattamento.

Rifiuti urbani da raccolta differenziata⁽¹⁾

Codice CER	Descrizione
200101	carta e cartone
200102	vetro
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
200110	abbigliamento
200111	prodotti tessili
200117*	prodotti fotochimici
200129*	detergenti contenenti sostanze pericolose
200125	oli e grassi commestibili
200126*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
200127*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
200130	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
200137*	legno, contenente sostanze pericolose
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
200139	plastica
200140	metallo
200141	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera
200199	altre frazioni non specificate altrimenti
200201	rifiuti biodegradabili
200302	rifiuti dei mercati
200307	rifiuti ingombranti misti ⁽²⁾

Note: ⁽¹⁾alla raccolta differenziata concorrono anche alcune tipologie di rifiuti (ad esempio gli imballaggi, i RAEE, le pile e gli accumulatori) per le quali sono previsti espliciti divieti di smaltimento in discarica

⁽²⁾nel caso di rifiuti ingombranti classificati con il codice 200307 non destinabili a operazioni di recupero deve essere comunque garantita, prima dell'avvio in discarica, l'effettuazione di un'operazione di selezione/ cernita finalizzata alla separazione di eventuali frazioni recuperabili.

Trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati

Per quanto riguarda i rifiuti provenienti dal circuito urbano, ISPRA individua il parametro che misura la stabilità biologica di un rifiuto, ovvero il grado di decomposizione della sostanza organica a più alta degradabilità, nell'*indice di respirazione dinamico potenziale (IRDP)* richiamato nelle Linee Guida per l'identificazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti di trattamento meccanico biologico, di cui al DM 29 gennaio 2009: l'IRDP, posto pari a 1.000 mg O₂*kgSV⁻¹*h⁻¹ a fine fase di biossidazione attiva e a 700 mg O₂*kgSV⁻¹*h⁻¹ al termine della fase di maturazione, è utilizzato come misura della degradazione della sostanza organica.

Valori superiori evidenziano, infatti, la necessità di completare il trattamento della frazione umida sottoponendola ad un più efficace processo di stabilizzazione al fine di portare il valore dell'IRDP al disotto dei limiti sopra indicati.

Il trattamento dei rifiuti urbani dovrà, pertanto, essere finalizzato alla riduzione del contenuto della sostanza organica attraverso processi di biostabilizzazione mediante mineralizzazione delle componenti organiche, come nel caso dei processi di tipo aerobico, o alla stabilizzazione del substrato organico attraverso i processi di idrolisi metanogenesi e acidogenesi, come nel caso dei trattamenti di tipo anaerobico.

Il trattamento deve essere anche finalizzato a ridurre la pericolosità del rifiuto e a separare le frazioni recuperabili; ne consegue che anche la cernita, la triturazione, e la separazione sono operazioni di trattamento astrattamente idonee a modificare le caratteristiche dei rifiuti, anche da pericolosi a non pericolosi, e a favorirne lo smaltimento in discarica in condizioni di sicurezza. In particolare, la separazione di alcune tipologie di rifiuti urbani quali le apparecchiature elettriche ed elettroniche e i rifiuti della raccolta selettiva dal flusso dei rifiuti avviati in discarica contribuisce alla riduzione della concentrazione di sostanze pericolose nei rifiuti avviati a smaltimento.

Applicazione dei parametri di trattamento alla realtà ligure

Tenuto conto della realtà ligure, nella quale i risultati di raccolta differenziata non risultano conformi agli obiettivi fissati dal d.lgs.152/2006 (38,63% al 2015 a fronte del previsto 65%) in particolare per la presenza della frazione organica, con la conseguente necessità di applicare processi di trattamento al rifiuto indifferenziato al fine di ottenere frazioni aventi le caratteristiche richieste per l'ammissione a smaltimento in discarica, risultano di particolare rilevanza ai fini di valutare l'ammissibilità in discarica del rifiuto le indicazioni del documento ISPRA di seguito riportate.

A. Rifiuti prodotti da trattamenti che possono presentare caratteristiche di biodegradabilità

La valutazione del parametro IRDP al valore $1.000 \text{ mg O}_2 \cdot \text{kgSV}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$ è individuata quale condizione al fine di valutare l'ammissibilità dei rifiuti derivanti da processi di trattamento indicati in tabella seguente :

Codice CER	Descrizione
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
19 05 03	compost fuori specifica
19 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 06 04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 11*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11

B. Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti

B.1 Sottovaglio

Per quanto riguarda le frazioni c.d. di sottovaglio, che presentano caratteristiche di biodegradabilità simili a quelle delle frazioni richiamate nella tabella di cui al punto precedente, quali quelle **derivanti da impianti di trattamento meccanico biologico funzionali ad impianti di discarica, per analogia la condizione di ammissibilità è individuata nel parametro IRDP al valore 1.000 mg O₂*kgSV⁻¹*h⁻¹.**

B.2 Sopravaglio

Per le frazioni c.d. di sopravaglio derivanti da un processo di trattamento meccanico dei rifiuti urbani, al fine di verificare l'efficacia e l'efficienza del trattamento stesso, si prescrive la valutazione del contenuto di materiale organico putrescibile attraverso analisi merceologica.

Ai fini dell'ammissibilità, il contenuto di tale materiale deve essere minimo, e comunque inferiore al 15%.

La determinazione del contenuto percentuale di materiale organico putrescibile va effettuata tenendo conto delle seguenti frazioni: putrescibile da cucina, da giardino ed altre frazioni organiche quali carta cucina, fazzoletti di carta e simili.

Si ritiene pertanto possibile individuare, sulla base delle Linee guida ISPRA sopra richiamate per gli aspetti di interesse, i risultati da conseguire a fronte dei diversi tipi di trattamento sul rifiuto indifferenziato propedeutici al conferimento in discarica.

TRATTAMENTO A DIFFERENZIAZIONE DI FLUSSI

OPERAZIONI DI TRATTAMENTO	MODALITA' OPERATIVE	Risultato del trattamento
<i>Processo di selezione frazioni riciclabili da avviare a cicli di trattamento separato</i>	<i>Selezione balistica o manuale delle frazioni recuperabili quali plastica, metalli ferrosi e non, inerti, legno e piccoli elettrodomestici e di eventuali rifiuti pericolosi.</i>	<i>Separazione ed avvio a recupero componenti selezionate</i>
<i>Processo di pretrattamento meccanico</i>	<i>Ottenimento di frazione "secca" (sovvallo) e frazione "umida" ad alta fermentescibilità (sottovaglio)</i>	<i>Sovvallo</i> <i>Contenuto di materiale organico putrescibile minimo e comunque inferiore al 15%.</i>

<p><i>Processo di stabilizzazione della frazione umida</i></p>	<p><i>Trattamento frazione umida tramite sistemi di stabilizzazione che devono prevedere almeno una fase di bioossidazione accelerata in ambiente confinato e la restante maturazione del rifiuto in ambiente almeno protetto dagli agenti atmosferici. Deve essere altresì prevista una gestione puntuale degli impatti derivanti (percolato ed emissioni odorigene) che non devono gravare sul corpo di discarica; qualora si utilizzino impianti in discarica (depuratori percolato, ecc...) dovrà essere dimostrato che detti impianti siano in grado di trattare anche tali effluenti. La fase di maturazione lenta, in considerazione degli importanti spazi occupati, potrà avvenire in aree impermeabilizzate dotate di sistemi di drenaggio e raccolta dalle acque reflue di processo e coperte dagli agenti atmosferici.</i></p>	<p><u>Sottovaglio</u></p> <p><i>IRDP inferiore a 1.000 mg O₂*kgSV⁻¹*h⁻¹</i></p>
--	--	--

TRATTAMENTO A FLUSSO UNICO

OPERAZIONI DI TRATTAMENTO	MODALITA' OPERATIVE	Risultati trattamento
<p><i>Processo di selezione frazioni riciclabili da avviare a cicli di trattamento separato</i></p>	<p><i>Selezione balistica o manuale delle frazioni recuperabili quali plastica, metalli ferrosi e non, inerti, legno e piccoli elettrodomestici e di eventuali rifiuti pericolosi.</i></p>	<p><i>Separazione ed avvio a recupero componenti selezionate</i></p>
<p><i>Processi di stabilizzazione dell'intera massa in impianto dedicato</i></p>	<p>Tutto il rifiuto in ingresso all'impianto subisce un trattamento biologico mediante aereazione della massa.</p>	<p><i>IRDP inferiore a 1.000 mg O₂*kgSV⁻¹*h⁻¹</i></p>

Modalità per la verifica dei risultati del trattamento

Le modalità per le verifiche degli indicati risultati del trattamento sul rifiuto saranno determinate puntualmente nei singoli provvedimenti autorizzativi, sulla base dei seguenti indirizzi.

- Analisi sul rifiuto indifferenziato

Al fine di verificare l'efficacia dei processi di selezione delle frazioni riciclabili è necessario procedere ad analisi merceologiche sul rifiuto indifferenziato conferito in discarica, distinguendo la sua composizione sulla base delle seguenti frazioni ed in conformità, per quanto riguarda gli aspetti operativi delle analisi, alle linee guida che Arpal provvederà a definire e pubblicare sul proprio sito internet.

MODULO DI RILEVAZIONE DELL'ANALISI MERCEOLOGICA RIFIUTO IN INGRESSO

DATA:	Sito di analisi:				
Responsabile Campionamento:					
Comuni di provenienza:					
Quantità in peso (kg) del campione					
Condizioni atmosferiche giornata precedente					
Condizioni atmosferiche giornata odierna					
Frazione		Kg	Kg ingombranti	Totale	%
Organico	da cucina				
	da giardino				
	Totale				
Carta recuperabile	Carta stampata				
	Imballaggi in carta/ Cartone				
	Imballaggi cellulosici poliaccoppiati				
	Totale				
Carta non recuperabile	Scontrini, carta oleata, ecc				
	Fazzoletti, carta cucina ecc (frazione putrescibile)				
	Totale				
Metalli	Imballaggi metallici				
	Altri metalli				
	totale				

Plastica recuperabile	Imballaggi in plastica				
	Altra plastica recuperabile				
	Totale				
Plastica non recuperabile					
Legno	Imballaggi in legno				
	Altro legno				
	Totale				
Legno non recuperabile					
Vetro					
Inerti					
Pannolini					
Tessile e cuoio					
RAEE					
RUP					
Frazione fine <20mm					
Resto cernita*					
Altro non classificabile					
Totale					

* inferiore al 5% del peso totale del campione

Il rifiuto in uscita dagli impianti di trattamento sarà costituito da (Codici CER):

19.12.01, 19.12.02, 19.12.03, 19.12.04, 19.12.05, 19.12.07, 19.12.08, 19.12.09 e 19.12.10 – frazioni valorizzabili da inviare a impianti di recupero

19.12.06* e 19.12.11* – rifiuti prodotti dall'intercettazione dei rifiuti pericolosi

19.12.12 – scarto non più valorizzabile destinato allo smaltimento in discarica o a ulteriore trattamento

19.05.03 – frazione umida separata stabilizzata (se derivante da trattamento aerobico)

19.05.01 – parte di rifiuti urbani e simili non compostata (se derivante da trattamento aerobico)

19.06.04 - frazione umida separata stabilizzata (se derivante da trattamento anaerobico);

Le frazioni rappresentate dal sottovaglio e dal sopravaglio saranno verificate sulla base dei seguenti parametri analitici:

- **Sottovaglio**

Misurazione dell'IRDP

Ai fini della determinazione dell'IRDP, da condursi secondo il metodo A di cui alla Specifica Tecnica UNI/

TS 11184, può essere attuata una delle due sue seguenti procedure:

- un campionamento ogni sei mesi. Il valore limite si intende rispettato nel caso in cui l'IRDP risulti inferiore a $1.000 \text{ mgO}_2/\text{kgSV} \cdot \text{h}^{-1}$, con un'analisi di conformità condotta secondo la procedura indicata nel Manuale ISPRA 52/2009; oppure
- quattro campionamenti all'anno. Il valore limite dell'IRDP, che deve risultare inferiore a $1.000 \text{ mgO}_2/\text{kgSV} \cdot \text{h}^{-1}$, è calcolato come media dei 4 campioni, con una tolleranza sul singolo campione non superiore al 20%.

- Sopravaglio

Analisi Merceologiche

I campionamenti e la preparazione dei campioni sono condotti tenendo conto delle procedure riportate nelle norme tecniche di riferimento quali UNI 10802, UNI 9903-3, e UNI 9246 appendice A o altre norme tecniche di riferimento.

La determinazione del contenuto percentuale di materiale organico putrescibile va effettuata tenendo conto delle seguenti frazioni: *putrescibile da cucina, da giardino ed altre frazioni organiche quali carta cucina, fazzoletti di carta e simili.*

Le analisi merceologiche sul sopravaglio dovranno essere riferite alle seguenti frazioni e, per quanto riguarda gli aspetti operativi delle analisi, compresi eventuali fattori correttivi, dovranno conformarsi alle linee guida che Arpal provvederà a definire entro 60 giorni e pubblicare sul proprio sito internet.

Tale determinazione è valutata sulla media di almeno quattro campioni all'anno, o secondo le modalità stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo o Piano di sorveglianza e controllo delle discariche di destino del rifiuto, in funzione delle diverse realtà territoriali.

Qualora si utilizzi quale riferimento il manuale ANPA RTI CTN_RIF 1/2000 le frazioni da considerare sono individuate dalle sigle OR1, OR2 e OR4.

Nel caso si riscontrino uno o più superi rispetto all'indicato obiettivo del 15% i provvedimenti autorizzativi devono indicare le misure correttive da applicare in relazione al caso specifico (a titolo di esempio: intensificazione della frequenza di analisi rispetto a quanto sopra indicato).

MODULO DI RILEVAZIONE DELL'ANALISI MERCEOLOGICA DEL SOPRAVAGLIO

DATA:		
Responsabile Campionamento:		
D a t i impianto	Ragione Sociale:	
	Dimensione vaglio (mm)	
	Lunghezza sistema vagliatura (m)	
	Velocità di rotazione	
Quantità in peso (kg) di campione		
Condizioni atmosferiche giornata precedente		
Condizioni atmosferiche giornata odierna		

Frazione		Kg	%
Organico putrescibile	Putrescibile da cucina		
	Putrescibile da giardino		
	Altre frazioni organiche: fazzoletti di carta e simili, carta cucina, ecc.		
	Totale organico putrescibile*		
Metalli	Imballaggi metallici, metalli		
Carta recuperabile	Giornali, carta stampata, imballaggi in carta e cartone, imballaggi cellulose poliacoppiati		
Altra carta non recuperabile	Carta oleata, scontrini ecc.		
Plastica	Imballaggi in plastica, plastica		
Legno	Legno e imballaggi in legno		
Tessili	Tessili naturali e sintetici		
Vetro			
Altro non classificabile			
Resto cernita**			
Frazione fine <20mm			
TOTALE			

* valore di riferimento conforme se inferiore al 15%

** inferiore al 5% del peso totale del campione

Approvazione impianti e modalità trattamento

Il regime autorizzativo relativo alle operazioni di trattamento è quello ordinario previsto dagli artt. 208 e succ. ovvero dagli artt. 29 bis e successivi del D.Lgs. n.152/06.

Ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo alle operazioni di trattamento da parte della Provincia o Città Metropolitana, il gestore della discarica presenta un'istanza in cui viene indicato il tipo di trattamento prescelto, in conformità alle presenti linee guida, ed il cronoprogramma relativo all'avvio delle operazioni di trattamento.

La Provincia o Città Metropolitana, in sede di rilascio o integrazione dell'autorizzazione, determina la data di avvio delle attività di trattamento e, qualora sia necessario, le modalità transitorie di gestione dei rifiuti da applicarsi fino alla data di effettivo avvio delle previste operazioni di trattamento.

Gli impianti di trattamento, funzionali a discariche, non ancora esistenti dovranno essere progettati ed autorizzati al fine di raggiungere i risultati di cui ai precedenti punti A e B.

Per gli impianti di trattamento, funzionali a discariche, già esistenti, le Province o Città Metropolitana, in sede di integrazione della autorizzazione vigente, stabiliranno le modifiche strutturali e/o gestionali necessarie al fine di raggiungere i risultati di cui ai precedenti punti A e B definendo un relativo periodo transitorio per l'entrata a regime.

Le operazioni di trattamento non sono sottoposte a V.I.A. qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- sono strettamente funzionali all'impianto di discarica;
- non comportano ampliamenti della superficie della discarica.

Applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ex L. 549/95 e L.R. 23/07 e ss.mm. ed ii.

La frazione organica biostabilizzata derivante da operazioni di trattamento propedeutiche al conferimento (sottovaglio), qualora effettivamente abbancata in discarica, *resta sottoposta al versamento del tributo per il conferimento in discarica di cui alla L.R. 23/2007.*

Alla luce delle indicazioni contenute nella Circolare Ministero Ambiente 2013 che impone la separazione secco/umido e la successiva stabilizzazione della componente umida, non risulta compatibile con il quadro normativo così interpretato il regime fiscale agevolato per tali operazioni, riferite all'esercizio ordinario della discarica, previsto in origine dalla D.G.R. 1361/2007.

In tal senso la modifica della legge regionale 23/2007 che disciplina il tributo per il deposito in discarica dei rifiuti, apportata con l.r.16/2016 prevede la sottoposizione al tributo in ragione di €15/tonnellata per i rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento che vengano abbancati in discarica.

Il tributo viene applicato in ragione del peso dei rifiuti a valle delle operazioni di trattamento, pertanto le modalità gestionali degli impianti di discarica dovranno essere adeguate ad effettuare *una doppia pesatura del rifiuto*, una all'ingresso all'impianto, ed una successiva alle operazioni di trattamento.

Copertura superficiale finale della discarica

A fronte del mutato quadro legislativo, risulta comunque compatibile la misura, già prevista dalla D.G.R. 1361/2007 che prevede l'esenzione dal tributo speciale per il rifiuto biostabilizzato derivante dalle operazioni di pre-trattamento utilizzato in discarica quale materiale di copertura finale (capping) in conformità con le prescrizioni dettate dal provvedimento autorizzativo. In tale caso, infatti, collocato al di fuori dell'ambito di esercizio ordinario della discarica, l'utilizzo dello stabilizzato può avere una funzione sostitutiva rispetto a materiali di altra provenienza (terra).

L'uso del biostabilizzato come copertura finale è ammesso qualora vengano rispettati i limiti sotto riportati, nonché le caratteristiche fissate nell'Allegato 1 del d.lgs.36/2003 e a condizione che lo stesso venga miscelato a terreno nella proporzione del 50% e utilizzato come primo spessore che non dovrà superare i 50 cm di altezza.

Indice di respirazione potenziale ($\text{mg}_{\text{O}_2}/(\text{kg}_{\text{SV}}\text{h})$)	≤ 1.000
Metalli (mg/kg di sostanza secca)	I limiti previsti dalla tabella 3.1 della D.C.I. 27 luglio 1984
Inerti (% peso)	≤ 15
Plastica (% peso)	≤ 5
Vetro (% peso)	≤ 10
Umidità (% peso)	≤ 50
Granulometria (mm)	≤ 50

Su questo primo strato dovrà essere posto un ulteriore strato di terreno vegetale di spessore di almeno 50 cm di altezza, elevabile in considerazione della destinazione d'uso finale prevista per la discarica.

L'utilizzo del rifiuto trattato dovrà essere espressamente previsto nel Piano di Ripristino Ambientale della discarica e nel provvedimento di autorizzazione alla gestione post-operativa della discarica stessa, che deve prevedere la applicazione dei sotto indicati strumenti di verifica periodica sul rispetto dei parametri indicati.

Controllo delle caratteristiche del biostabilizzato per copertura superficiale finale

Il rifiuto biostabilizzato destinato a copertura superficiale finale dovrà essere sottoposto a una caratterizzazione di base secondo le frequenze ed i criteri tecnici sopra indicati per la caratterizzazione del sottovaglio.

Il campionamento dovrà essere effettuato con la metodologia UNI 10802 e dovrà essere inoltre effettuata l'analisi completa dei parametri indicati alla precedente tabella per un lotto rappresentativo, pari ad almeno 500-1000 t.

Nel rispetto di tali condizioni, al fine di potere usufruire della esclusione dal tributo il gestore della discarica è tenuto a presentare alla Città Metropolitana o Provincia, ed al Settore Gestione Integrata rifiuti della Regione Liguria, un'autocertificazione redatta su modulo di cui al Sub Allegato A 1 delle presenti linee guida.

Applicazione dell'onere di servizio di cui al Regolamento di attuazione dell'articolo 40 della legge regionale n.18/1999 (Burl n. 3 del 26.2.2003)

Ai fini dell'applicazione dell'onere di servizio, introdotto dal Regolamento di attuazione dell'articolo 40 della legge regionale n.18/1999, che i gestori degli impianti devono versare al Comune ove gli stessi sono siti, l'attivazione di operazioni di trattamento conformi alle presenti linee guida, consente la applicazione dell'onere di servizio nella misura ridotta prevista per il conferimento di rifiuti previo trattamento.

Sub ALLEGATO A 1

SCHEMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ DA TRASMETTERE, ALLA PROVINCIA O CITTA' METROPOLITANA, ED AL SETTORE ARIA, CLIMA E RIFIUTI DELLA REGIONE LIGURIA, AL FINE DI POTER USUFRUIRE PER IL RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DERIVANTE DALLE OPERAZIONI DI PRE-TRATTAMENTO IN DISCARICA DESTINATO AD OPERAZIONI DI COPERTURA FINALE DELLA DISCARICA, DELLA ESCLUSIONE DAL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DI CUI ALLA LR. 23/2007 e ss..mm.ed ii.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 e Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000

Il/La Sottoscritto/a -----

(cognome) (nome)

Nato/a a ----- (-----) il ----- (luogo) (prov.) (data)

residente a ----- (-----) in -----

(luogo) (prov.) (indirizzo)

in qualità di Responsabile tecnico dell'impianto di discarica di

Al fine di usufruire della ESCLUSIONE DAL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DI CUI ALLA LR. 23/2007 PER IL RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DERIVANTE DALLE OPERAZIONI DI PRE-TRATTAMENTO IN DISCARICA DESTINATO AD OPERAZIONI DI copertura finale della discarica

DICHIARA

quanto segue:

Ragione sociale: -----

Indirizzo della sede legale: -----

Indirizzo della sede operativa: -----

Estremi del provvedimento di autorizzazione alla gestione post-operativa della discarica stessa,: -----

Tempistica delle operazioni di copertura -----

Descrizione del processo di trattamento da cui deriva il rifiuto biostabilizzato destinato a copertura finale: -----

Indicazione dei quantitativi annui di rifiuto biostabilizzato derivante dalle operazioni di pre-trattamento destinati ad operazioni di recupero

Codice Cer	Quantitativo	Indicazione della operazione/impianto di provenienza del rifiuto biostabilizzato

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

LUOGO E DATA FIRMA DEL DICHIARANTE

(per esteso e leggibile)

*La dichiarazione è sottoscritta dal responsabile tecnico del succitato impianto in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e inviata assieme alla fotocopia del documento di identità via fax, a mezzo posta ordinaria o elettronica o tramite incaricato (art. 38 D.P.R. 445/2000).

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 675/96 ("PRIVACY"): i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo.

Allegato B**Attestazione dei risultati di diminuzione del conferimento in discariche liguri della componente biodegradabile del rifiuto a fronte degli obiettivi fissati dal Piano regionale approvato con DCR n.1472015;**

Il Programma di emergenza, allegato al Piano regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche approvato con DCR n.14 del 25.3.2015 e riportante l'insieme delle misure e disposizioni previste per assicurare il fabbisogno gestionale dei rifiuti urbani durante la fase di adeguamento degli impianti di discarica, ha declinato in tre fasi di incremento successivo le tempistiche previste per il raggiungimento del 15% di frazione biodegradabile nel sovrallo:

- raggiungimento dell'obiettivo della conformità all'indice di presenza di rifiuto biodegradabile (RUB) conferito in discarica calcolato pari a 115 kg ab/anno entro il 2015;
- raggiungimento obiettivo 30% biodegradabile accertato entro Giugno 2016;
- raggiungimento obiettivo 15 % biodegradabile accertato entro Dicembre 2016;

I risultati attesi erano così individuati:

Provincia	u.M.	Imperia	Savona	Genova	La Spezia
Popolazione	abitanti	216.689	281.212	869.930	223.055
RU totale	t/anno	134.633	178.912	471.186	123.927
Raccolta differenziata	t/anno	37.111	63.465	163.206	36.721
RUB in discarica	t/anno	66.730	80.830	210.111	60.897
rifiuto a smaltimento	t/anno	97.522	115.447	307.980	87.206
Ipotesi resa impianto trattamento	t/anno secco (60%)	58.513	69.268	184.788	52.324
	t/anno umido (40%)	39.009	46.179	123.192	34.882
Obiettivo RUB (al 2011) 115 kg/ab*anno		24.919	32.339	100.042	25.651
situazione transitoria: RUB pari a 30% del sovrallo		17.554	20.780	55.436	15.697
Sistema a regime: RUB pari a 15% del sovrallo (secco)		8.777	10.390	27.718	7.849

In base ai dati elaborati dall'Osservatorio rifiuti è possibile effettuare una valutazione dei risultati conseguiti fino a tutto il 2015 in conseguenza dei provvedimenti legati al periodo emergenziale, che hanno stabilito forme di conferimento extra regionale dei rifiuti prodotti dalla maggior parte dei Comuni appartenenti alla Città Metropolitana di Genova.

La situazione sotto riportata deve ritenersi significativa, ferma restando la necessità di una attualizzazione dei quantitativi, anche per tutto l'anno 2016, posto che il regime emergenziale legato alla chiusura della discarica genovese di Scarpino ed al conferimento extraregionale è stato prorogato fino a dicembre 2016.

Provincia	Tutti i comuni della provincia di Imperia conferenti in discariche liguri	Tutti i comuni della provincia di Savona conferenti in discariche liguri	Tutti i comuni della provincia di Genova conferenti in discariche liguri
Quantità CER 200301 avviate a smaltimento nel 2015	82.153	98.139	30.727
Quota sovrappeso pari al 60% del 200301	49.292	58.884	18.436
Perc. Rub nel sovrappeso in base a dati delle analisi merceologiche eseguite presso impianto Ecosavona (pari al 35% del 60%)	17.449	20.845	6.527
Popolazione interessata da conferimento in discarica	215.817	280.750	88.620
RUB conferito in discarica kg/pro capite	80,85	96,59	23,25

Il calcolo è stato effettuato:

- Computando i quantitativi di rifiuto urbano indifferenziato effettivamente avviato a smaltimento in discariche liguri nel 2015 (col1);
- Individuando la quota di sovrappeso sulla quale calcolare la presenza di RUB assumendo la prevista separazione 60% sovrappeso – 40% sottovaglio ,(dal calcolo è escluso il sottovaglio che viene avviato a stabilizzazione all'interno o all'esterno del territorio regionale) (col.2)
- Calcolando la quota di componente biodegradabile assunta sulla base degli esiti delle analisi merceologiche praticate sul sovrappeso presso l'impianto di maggiori dimensioni (Ecosavona discarica di Boscaccio Vado L.) (col3)
- Infine dividendo il quantitativo di RUB risultante per il totale della popolazione interessata dai conferimenti in esame (col.4 e 5)

Non è stata computata alcuna quota per la Provincia di La Spezia in quanto i rifiuti urbani sono destinati alla produzione di CDR (impianto Saliceti Vezzano L.).

Come è evidenziato in tabella i risultati quantitativi di RUB conferito in discarica a fine 2015 risultavano inferiori agli obiettivi fissati dal Piano regionale ed in linea con i risultati attesi a metà anno 2016.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/12/2016 N. 1212

L.R. 15/2015 art.26, c.5. Approvazione variante PdB stralcio Rio Molinero con aggiornamento fasce inondabilità Rii Molinero e San Cristoforo, tratto tra il rilevato ferroviario e la foce, a seguito studi maggior dettaglio. Comune di Savona.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, e. in particolare, la parte terza